

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2686

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LUCIANO CANTONE

Modifica dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento

Presentata il 29 settembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone la finalità di modificare la disciplina vigente in materia di determinazione dell’indennità dei membri del Parlamento, ai sensi dell’articolo 69 della Costituzione, nel rispetto del principio costituzionale della garanzia del libero svolgimento del mandato parlamentare e dell’ambito di autonomia normativa spettante a ciascuna Camera.

Attraverso tale intervento si persegue lo scopo di razionalizzare il complessivo sistema di indennità di cui godono attualmente i parlamentari nazionali, un cambiamento necessario e dovuto anche in ragione dell’attuale crisi economica del Paese, aggravata dalla pandemia causata dalla diffusione del COVID-19. Infatti, la finalità principale che si intende perseguire è quella di contribuire alla riduzione della spesa pubblica per liberare risorse economiche da destinare ad altri fini. Infine, è di par-

ticolare rilevanza equiparare la posizione economica di un «rappresentante del popolo» a quella del cittadino medio italiano.

In tutti gli ordinamenti ispirati alla concezione democratica dello Stato è garantito ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, un trattamento economico adeguato ad assicurarne l’indipendenza. La Costituzione italiana, prevede, all’articolo 67, che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» e, all’articolo 69, stabilisce che: «I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge». Le due norme hanno trovato attuazione nella legge che disciplina l’indennità, ovvero la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante «Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento», in cui l’istituto è precisamente definito come «l’indennità spettante ai membri del Parlamento (...) per garantire il

libero svolgimento del mandato ». Il trattamento economico dei parlamentari, nel complesso, è dunque concepito come condizione dell'esercizio indipendente di una fondamentale funzione costituzionale e, al tempo stesso, come garanzia che tutti i cittadini, senza riguardo al patrimonio o al reddito, possano realmente concorrere alla vita delle Camere. Tale trattamento, di cui è parte essenziale anche la pensione spettante dopo la cessazione dal mandato, è finalizzato a creare le condizioni per cui il parlamentare possa impegnarsi nelle sue funzioni, a scapito del lavoro o di altre attività economiche, senza dover dipendere da altri soggetti, compreso il partito politico al quale appartiene. La componente principale dello *status* economico del parlamentare è l'indennità, non soltanto perché è espressamente prevista dalla Costituzione, ma anche perché costituisce il vero « reddito » del parlamentare, laddove le altre componenti hanno natura di rimborsi di spese e sono, dunque, volte a soddisfare specifiche esigenze.

Il contesto storico in cui viviamo in Italia, caratterizzato da un debito pubblico molto elevato, dagli effetti della crisi economica dello scorso decennio e dalla pandemia, impongono la riconsiderazione dell'entità dell'indennità dei parlamentari, che a parere del proponente va rimodulata prendendo spunto dalle retribuzioni medie dei lavoratori in Italia e dalle retribuzioni percepite dai dipendenti della pubblica amministrazione appartenenti alla categoria D7. A tale fine viene prevista una modifica alla citata legge n. 1261 del 1965, la quale disciplina la commisurazione dell'importo di tale indennità al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, che ne rappresenta il limite massimo.

Peraltro, questa parametrizzazione risulta già da tempo superata per effetto di diversi interventi normativi succedutisi nel corso degli anni, nonché di ulteriori provvedimenti adottati presso le due Camere dai competenti organi di direzione politica.

Attualmente l'importo netto mensile dell'indennità dei deputati è pari a 5.246,97

euro, al lordo delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali (inoltre, per i deputati che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito eguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare, l'importo della medesima è ulteriormente ridotto a 5.007,36 euro). Sull'importo lordo sono trattenute le imposte sul reddito e le addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato; l'indennità mensile netta dei deputati è, dunque, pari a circa 5.000 euro.

Per i senatori, al netto delle ritenute fiscali e dei contributi obbligatori per il trattamento previdenziale, per l'assegno di fine mandato e per l'assistenza sanitaria, l'indennità mensile risulta pari a 5.304,89 euro (5.122,19 euro per coloro i quali svolgano attività lavorative). A tali importi vanno poi sottratte le addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che variano in base al domicilio fiscale: l'indennità netta mensile corrisposta ai senatori può, dunque, essere leggermente inferiore o superiore a 5.000 euro, a seconda della regione e del comune di residenza.

Per le considerazioni esposte, la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965, relativamente alla determinazione della misura dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione. A questo fine l'indennità mensile viene fissata in 2.600 euro, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ed è erogata per dodici mensilità.

Con il comma 2 del novellato articolo 1 si prevede che gli importi delle indennità percepite siano soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione stessa, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

Al comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede che le indennità spettanti ai componenti delle assemblee o dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale nonché delle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano non possono essere superiori all'indennità spettante ai membri del Parlamento.

Infine, si prevede che gli Uffici di presidenza delle due Camere adottino le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione delle nuove norme a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio fi-

nanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. I risparmi conseguenti, in ragione della minore dotazione richiesta dalle Camere, contribuiranno alla riduzione della spesa per il bilancio dello Stato e potranno essere destinati ad altre finalità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento, e disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali)

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. L'indennità è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, a 2.600 euro mensili ed è erogata per dodici mensilità.

2. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è soggetto a rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ».

2. Le indennità spettanti ai componenti delle assemblee o dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano non possono essere superiori all'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Disposizioni di attuazione)

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano le norme necessarie ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 della legge 31

ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL011770